

Nota Informativa per i contratti di assicurazione contro i Danni (escluso R.C. Auto e Natanti)

Predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Informazioni relative all'Impresa

Il contratto è concluso con HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) con Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma.
La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'8/6/1993, n. 19570 (G.U. del 14/6/1993).

Informazioni generali sul contratto

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, telefax 06 4210 3583, e-mail reclami@hdia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Per i contratti dei rami Credito e Cauzioni si richiama l'attenzione del Contraente sul decorso dei termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

Informazioni specifiche relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durata del contratto

Il contratto può prevedere o meno il tacito rinnovo.

Nel primo caso il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine di cui all'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che disciplina la proroga dell'assicurazione, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Nel secondo caso il contratto non prevede il tacito rinnovo, per cui la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

**Informazioni specifiche
relative al contratto
Malattie**

Periodi di carenza contrattuale

La garanzia decorre:

- dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti a infortunio;
- dal 30° giorno successivo a quello di effetto del contratto per i danni conseguenti a malattie, salvo quanto specificatamente previsto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che disciplina la decorrenza dell'assicurazione relativamente al parto e all'aborto nelle loro varie forme e alle conseguenze di stati patologici preesistenti alla stipulazione del contratto, ovvero non conosciuti a tale epoca.

Lo stesso articolo sulla decorrenza dell'assicurazione regola altresì il periodo di carenza relativamente ai casi di sostituzione, senza soluzione di continuità, di un contratto precedente riguardante gli stessi assicurati, ovvero di variazioni contrattuali.

**Dichiarazioni
del Contraente
e/o Assicurato
in ordine alle
circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, il recesso delle Parti.